

STATUTO

COMUNE DI AULLA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 52 DEL 13.06.1991
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.: N. 37 DEL 28.02.2000
N. 71 DEL 22.06.2000
N. 123 DEL 30.12.2000
N. 3 DEL 19.02.2008

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Autonomia del Comune
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Sede, stemma e gonfalone
- Art. 4 - Funzioni
- Art. 5 - Programmazione
- Art. 6 - Partecipazione
- Art. 7 - Pari opportunità
- Art. 8 - Assistenza e integrazione sociale

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organi del Comune

- Art. 9 - Organi

CAPO II

Consiglio Comunale

- Art. 10 - Elezione e composizione
- Art. 11 - Il Presidente del Consiglio
- Art. 12 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 13 - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 14 - Poteri del Consigliere
- Art. 15 - Doveri del Consigliere
- Art. 16 - Decadenza dalla carica di consigliere
- Art. 17 - Obbligo di astensione
- Art. 18 - Gruppi consiliari e capigruppo
- Art. 19 - Dimissioni del Consigliere
- Art. 20 - Competenze del Consiglio
- Art. 21 - Funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio
- Art. 22 - Convocazione del Consiglio
- Art. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 24 - Commissioni consiliari
- Art. 25 - Commissioni consiliari di indagine
- Art. 26 - Presidenza delle commissioni di controllo e garanzia
- Art. 27 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 28 - Esercizio della potestà regolamentare

CAPO III

Giunta Comunale

- Art. 29 - Composizione, presidenza e nomina della Giunta Comunale
- Art. 30 - Assessori non facenti parte del Consiglio
- Art. 31 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 32 - Durata in carica
- Art. 33 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta
- Art. 34 - Mozione di sfiducia
- Art. 35 - Organizzazione della Giunta - Delegazioni
- Art. 36 - Adunanze e deliberazioni
- Art. 37 - Competenza della Giunta
- Art. 38 - Attività propositiva
- Art. 39 - Attività esecutiva
- Art. 40 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

CAPO IV

Sindaco

- Art. 41 - Sindaco organo istituzionale
- Art. 42 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 43 - Vice - Sindaco
- Art. 44 - Competenze del Sindaco
- Art. 45 - Delegazioni del Sindaco

- Art. 46 - Potere di ordinanza del Sindaco
- Art. 47 - Rappresentanti del Comune in enti ed organismi vari

TITOLO III ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Il Governo dei Giovani

- Art. 48 - Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani
- Art. 49 - Il Consiglio Comunale dei Giovani
- Art. 50 - Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani
- Art. 51 - Il Sindaco dei Giovani
- Art. 52 - Competenze del Sindaco dei Giovani
- Art. 53 - La Giunta Comunale dei Giovani
- Art. 54 - Competenze della Giunta Comunale dei Giovani

CAPO II

Forme di partecipazione

- Art. 55 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 56 - Libere forme associative - Consulte
- Art. 57 - Gestione dei servizi a domanda individuale
- Art. 58 - Organismi di partecipazione
- Art. 59 - Comitati di quartiere o di frazione
- Art. 60 - Consultazione della popolazione
- Art. 61 - Istanze
- Art. 62 - Petizioni
- Art. 63 - Diritto di iniziativa
- Art. 64 - Procedura per l'approvazione dell'iniziativa
- Art. 65 - Referendum
- Art. 66 - Effetti del Referendum

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 67 - Principi sul procedimento amministrativo

CAPO IV

Diritto di accesso e di informazione

- Art. 68 - Pubblicità degli atti
- Art. 69 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

CAPO V

Il Difensore Civico

- Art. 70 - Istituzione
- Art. 71 - Attribuzioni
- Art. 72 - Elezione del Difensore Civico
- Art. 73 - Durata in carica - Decadenza e revoca
- Art. 74 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 75 - Mezzi del Difensore Civico

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA`

- Art. 76 - Ordinamento
- Art. 77 - Ordinamento contabile e disciplina dei contratti
- Art. 78 - Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 79 - Contabilità comunale: il conto consuntivo
- Art. 80 - Revisione economico - finanziaria
- Art. 81 - Controllo economico della gestione

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Uffici e personale

Art. 82 - Principi e criteri direttivi

Art. 83 - Controllo interno

Art. 84 - Segretario Comunale

Art. 85 - Vice-Segretario

Art. 86 - Verifica dei risultati

Art. 87 - Incarichi a tempo determinato

Art. 88 - Collaborazioni esterne

TITOLO VI

RESPONSABILITA` DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

Art. 89 - Responsabilità verso il Comune

Art. 90 - Responsabilità verso i terzi

Art. 91 - Responsabilità dei contabili

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 92 - Forme di collaborazione - Convenzioni

Art. 93 - Consorzi

Art. 94 - Accordi di Programma

DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO

Obiettivi preminenti del Comune sono:

La promozione e lo sviluppo morale, sociale, culturale ed economico della Comunità, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali, la tutela e salvaguardia dell'ambiente, la promozione delle condizioni politiche e giuridiche necessarie a rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Il Comune di Aulla nell'ambito delle proprie competenze, nonché in collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri Enti Locali, opera altresì in favore:

della solidarietà
della pace
delle minoranze
degli emarginati
dei portatori di handicap
della pari dignità ed opportunità per donne e uomini.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune di Aulla è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2
Territorio

1. Il Comune di Aulla comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.11.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune comprende le frazioni di:

AULLA - Capoluogo
ALBIANO MAGRA
BIBOLA
BIGLIOLO
CANOVA
CAPRIGLIOLA
GORASCO
OLIVOLA
PALLERONE
QUERCIA
SERRICCIOLO
VECCHIETTO

3. La denominazione e la circoscrizione territoriale del Comune possono essere modificate con legge della Regione, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

4. E' comunque in facoltà del Comune, nei casi ritenuti opportuni, estendere i propri interventi ai cittadini, che per qualunque motivo, e in ogni caso per motivi di lavoro, si trovino temporaneamente fuori dei limiti della Circoscrizione comunale o all'estero, sia con provvedimenti diretti a tutelarne gli interessi sul territorio comunale, sia con provvedimenti assistenziali.

Art. 3

Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Presso di esso si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il Comune si fregia del titolo di città, attribuito con decreto dal Presidente della Repubblica del 27.12.1991, dello stemma e del gonfalone attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune, ente esponenziale della comunità, ne cura e rappresenta gli interessi generali. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni mirando al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio comunale ed incentivando e promovendo la collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali ed in particolare con quelli di tradizioni storiche e culturali e di vocazione economica e sociale omogenee.

Art. 5

Programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da realizzare i principi e le regole della programmazione.

Art.6

Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'art.13 della legge n.265/1999.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei a garantire la più ampia informazione dei cittadini.

Art.7

Pari opportunità

1. Il Comune di Aulla assume tra i fini, istituzionali il perseguimento della pari opportunità tra donna e uomo.
2. In coerenza con tale fine, ciascuno dei due sessi dovrà essere rappresentato almeno nella misura di un terzo nella nomina dei componenti degli organi e delle commissioni comunali. Tale rapporto dovrà essere

tendenzialmente rispettato nel complesso anche quando si proceda alla nomina o alla designazione di rappresentanti, singoli.

3. Il mancato rispetto di tale disposizione, ove non contrasti con altre disposizioni di legge nazionale o regionale, dovrà essere congruamente motivato.

Art. 8

Assistenza e integrazione sociale

1. Per gli interventi previsti per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, il Comune provvede, sulla base di una programmazione pluriennale, al necessario coordinamento, sia con gli organismi del decentramento previsti dal presente Statuto, sia con gli enti, associazioni od organi operanti nei settori sociale, sanitario, e del tempo libero. Tale coordinamento di norma si svolge mediante conferenza di servizi ed accordi di programma.

2. Le funzioni di segreteria per i rapporti con gli utenti sono affidate all'Ufficio relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 03.02.1993, n.29.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organi del Comune

Art. 9

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, Sindaco e il Presidente del Consiglio.

2. Gli organi del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono delle Commissioni Consiliari e delle Consulte con le modalità previste dai regolamenti comunali.

CAPO II

Consiglio Comunale

Art. 10

Elezione e composizione

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla scadenza del termine fissato dalla legge per la nomina dei successori.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio provvede alla elezione, con votazione distinta, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti in prima votazione, in seconda votazione, da espletarsi immediatamente ove non si raggiunga quorum previsto, si procede con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Nel caso in cui anche con la seconda votazione non si riesca a raggiungere la prescritta maggioranza, si da

corso ad altre due successive votazioni in una seconda seduta da convocarsi entro 20 giorni.

4. Qualora anche in questa seduta non si riesca a raggiungere la maggioranza dei componenti il Consiglio, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti favorevoli; nel frattempo preside le sedute del Consiglio il Consigliere anziano d'età.

5. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato Consigliare, salvo che due quinti dei Consiglieri assegnati, arrotondati alla frazione inferiore, non chiedano la loro cessazione dalla carica con apposita mozione, da discutersi non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Tale mozione può essere presentata quando il Presidente o il Vice Presidente compiano atti contrari alla Legge, allo Statuto o ai regolamenti, ovvero vengano meno ai loro doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei Consiglieri.

7. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica del Presidente e/o dal Vice Presidente. Nella stessa seduta si procede alla nuova elezione secondo le modalità previste nei commi precedenti.

8. Spettano al Presidente del Consiglio, secondo le modalità indicate dal Regolamento:

- a) la presidenza, la rappresentanza e la convocazione del Consiglio;
- b) l'organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
- c) la formazione dell'Ordine del giorno dell'Adunanza, su proposta del Sindaco e/o della conferenza dei Capigruppo Consiliari;
- d) la Presidenza della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
- e) l'attivazione ed il coordinamento delle Commissioni Consiliari;
- f) ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti.

9. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozioni, di ordini del giorno.

Salvo diverso accordo con i proponenti o diverse scadenze stabilite dalla Legge, egli è tenuto ad iscriverle all'Ordine del Giorno del Consiglio entro i 20 giorni successivi.

10. Egli riceve inoltre le interpellanze e le interrogazioni presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo contestualmente per la loro iscrizione all'ordine del Giorno.

11. Di tutte le pratiche iscritte all'Ordine del Giorno il Presidente cura che i singoli Consiglieri abbiano tempestiva e completa informazione.

12. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

13. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Per il funzionamento del Consiglio Comunale, vengono annualmente nel bilancio di previsione previsti gli stanziamenti necessari, che sono utilizzati attraverso le strutture dell'Ente con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio nel rispetto delle norme di contabilità vigenti.

2. Il Sindaco provvede affinché sia assicurata al Presidente del Consiglio l'utilizzazione di servizi, strutture e risorse umane necessarie per il funzionamento del Consiglio.

Art. 13

Pubblicità delle spese elettorali

1. La dichiarazione preventiva prevista dal primo comma dell'art.30 della legge 25.03.93, n.81 dovrà essere presentata presso la Segreteria Generale del Comune unitamente alla presentazione della lista.

2. Il relativo rendiconto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. Il Sindaco informa il Consiglio Comunale degli eventuali inadempimenti.

Art.14

Poteri del Consigliere

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincoli di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I consiglieri comunali hanno diritto alle indennità, emolumenti, permessi, licenze e aspettative previste dalla legge.
3. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale dedicata all'esame delle proposte dei singoli Consiglieri ai sensi dell'art. 22 comma 3 del presente Statuto, dopo aver acquisito i pareri previsti dalla legge.
4. Il Consigliere può formulare interpellanze, mozioni ed emendamenti nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.
5. Il Consigliere può formulare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
6. La risposta dovrà essere fornita esclusivamente dal Sindaco, con comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio del Consigliere istante.
7. Ha diritto, sempre secondo le forme ed i modi disciplinati dal regolamento, di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
8. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17, comma 38, della legge n.127 del 15.5.1997, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri hanno il dovere di adempiere a quanto previsto dal precedente art. 13.

Art. 16

Decadenza dalla carica di consigliere

1. Il Consigliere che per giustificato motivo non può partecipare alla seduta ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio, che, in apertura di seduta, informa il Consiglio delle giustificazioni pervenute.
2. I consiglieri che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/90, comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno della prima seduta successiva la decadenza del consigliere ed il Consiglio delibera tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dall'interessato.

Art. 17

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1,2 e 3 dell'art.19 della legge n.265/99.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 18

Gruppi consiliari e capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati a norma di regolamento.
2. Ciascun gruppo consiliare ha un proprio capogruppo, che esercita le prerogative riconosciute dalla Legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal Regolamento. Ai gruppi consiliari, per l'effettivo svolgimento delle proprie funzioni, sono assicurate idonee strutture e l'assistenza del personale del Comune, secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. La presidenza del Consiglio assegna ai singoli gruppi servizi, attrezzature e risorse finanziarie con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
4. In attesa che pervenga al competente ufficio di Segreteria, la designazione dei singoli capigruppo da parte dei gruppi consiliari, la comunicazione delle deliberazioni di Giunta avviene mediante invio delle deliberazioni stesse a colui che nella lista di maggioranza ha ottenuto il maggior numero di preferenze, escluso il Sindaco eletto, e, per le liste di minoranza, ai candidati non eletti alla carica di Sindaco.
5. Le funzioni della Commissione istituzionale, formata da tutti i capigruppo, sono stabilite dal regolamento.

Art. 19

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.31, comma 2-bis, della legge n.142/90, introdotto dall'art.5, comma 1, della legge n. 127/97, devono essere presentate al Segretario generale o a chi pro tempore lo sostituisce, che ne cura, sotto la propria responsabilità l'immediata assunzione al protocollo generale.

Art. 20

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. In particolare il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'ente e delle Aziende speciali e i regolamenti;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale delle opere pubbliche, i bilanci annuali ed pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, urbanistici, particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) le convenzioni con altri Comuni e quella tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di Aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari
 - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
 - j) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - k) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
 - l) l'approvazione dei verbali della seduta;
 - m) la nomina del Difensore Civico e della commissione dei garanti per l'espletamento del Referendum consultivo;

- n) Il programma triennale dei lavori pubblici, i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzarsi nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 14 della legge n.109/94, come sostituito dall'art.4 della legge n.415/98;
- o) la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- p) la deliberazione prevista dall'art. 5 della legge n.65/1996, come modificato dall'art.17, comma 134, della legge n.127/97, per autorizzare gli addetti al servizio di polizia municipale a portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. In tal caso, dette deliberazioni, inserite all'ordine del giorno, sono oggetto di esame e di ratifica da parte del Consiglio prima di ogni altra questione, salvo quelle concernenti, la completezza dell'organo.

5. L'istruttoria delle deliberazioni di competenza consiliare può essere delegata soltanto alle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 21

Funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. In particolare spetta ai. Consiglio:
 - a) valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e votare la conseguente mozione;
 - b) valutare, assumendo atti deliberativi, le proposte inoltrate dal collegio dei revisori dei conti nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge a tale organo.
3. Sono salve le prerogative che in materia di esercizio del potere di controllo la legge e il presente Statuto riservano singolarmente a ciascun Consigliere.

Art. 22

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione istituzionale, convoca il Consiglio Comunale, stabilendo l'ordine del giorno secondo le norme del regolamento:
 - a) per propria iniziativa;
 - b) a seguito della richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma 1, Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni e la questione inserita all'ordine del giorno per richiesta del quinto dei Consiglieri deve essere oggetto di trattazione e non può essere rinviata ove non vi consentano tutti i richiedenti.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per la esclusiva trattazione delle mozioni, interpellanze, proposte di deliberazioni presentate dai singoli Consiglieri. In tali sedute non potrà essere adottata alcuna altra deliberazione.
4. Nelle altre sedute potranno essere presentate o discusse mozioni e interpellanze dopo l'esaurimento degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.
5. La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla proclamazione e dovrà tenersi entro e non oltre 10 giorni dalla data di convocazione e sarà presieduta dal Consigliere anziano.
6. In tale seduta il Sindaco deve comunicare al Consiglio la composizione della Giunta.

Art. 23

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. Le proposte di deliberazione ed i relativi fascicoli istruttori debbono essere depositati presso la Segreteria del Comune 48 ore prima di quella fissata per l'inizio della seduta consiliare, nel caso sub a) e 24 ore prima nel caso sub b).

2. Ai fini del presente articolo i Consiglieri aventi residenza fuori del territorio comunale, debbono eleggere domicilio nel Comune. In difetto la notifica si ha per effettuata con il deposito dell'avviso presso la Segreteria e con la spedizione dell'avviso stesso a mezzo raccomandata alla residenza del Consigliere.

3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 c.p.c.

Art.24

Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni di carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale. Il criterio di proporzionalità deve comunque essere osservato nel confronto complessivo fra tutte le Commissioni. Il regolamento potrà prevedere l'attribuzione del voto plurimo al fine di rispettare la proporzionalità di cui sopra.

2. Il Consiglio disciplina con regolamento, approvato a maggioranza assoluta lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni e determina le Commissioni e il loro funzionamento, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.

3. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori dell'Assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

4. Di norma, il Consiglio, prima di assumere qualsiasi deliberazione, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare. Detto parere deve essere reso nel termine di giorni quindici dalla data di comunicazione della proposta di deliberazione da parte del Sindaco; in difetto si ha per acquisito. Nei casi di motivata urgenza, il suddetto termine può essere abbreviato da parte del Presidente del Consiglio.

5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 25

Commissioni Consiliari di indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può deliberare l'istituzione al proprio interno di Commissioni di indagine su specifici fatti ed atti, per accertare la regolarità e la correttezza dell'attività dell'amministrazione.

2. Nelle Commissioni di indagine devono essere rappresentati tutti i Gruppi Consiliari.

3. Con il provvedimento di nomina il Consiglio determina, altresì, il tempo entro il quale le Commissioni dovranno riferire allo stesso. Tale termine non può essere prorogato più di una volta.

4. Le Commissioni di indagine possono presentare anche relazioni di minoranza.

5. Le Commissioni di cui ai commi precedenti possono effettuare accertamenti, ispezioni ed audizioni di dipendenti, dirigenti ed Assessori Comunali. Possono, inoltre, accedere a tutti i documenti in possesso degli uffici comunali e sono tenute al segreto stabilito dalla legge.

6. Per lo svolgimento delle suddette funzioni le Commissioni possono avvalersi dell'ausilio e della collaborazione di tutte le strutture comunali.

Art. 26

Presidenza delle Commissioni di controllo e garanzia.

1. Ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n. 142/90, come sostituito dall'art.1. della legge n. 265/99 la presidenza delle commissioni di cui al precedente articolo è assegnata a rappresentanti dell'opposizione, ove per motivi del tutto eccezionali il Consiglio non ritenga di disporre, con adeguata motivazione, in modo diverso.

2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio provvede anche ad individuare fra le commissioni consiliari quelle che aventi principalmente funzioni di controllo o garanzia e la cui presidenza sarà quindi assegnata a

rappresentanti dell'opposizione.

3. Compete ad un rappresentante della minoranza la presidenza della Commissione prevista dall'art.49, comma 3, del presente Statuto.

Art. 27

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Presidente de Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine. Tale provvedimento non può comunque essere assunto nei confronti di Consiglieri Comunali.

4. Le modalità di esercizio di tali poteri sono disciplinate dal regolamento.

Art. 28

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.

2. L'iniziativa spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, a singole frazioni e quartieri, ai cittadini, singoli o associati, ai sensi degli artt. 57 e 58 del presente Statuto.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio, disciplina l'attività e l'organizzazione dei lavori del Consiglio, nonché, nel rispetto dei principi dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso, le modalità di attribuzione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché di strutture apposite necessarie per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari.

4. Il Presidente, sentita la Commissione istituzionale, può assegnare la redazione dei singoli regolamenti ad una Commissione Consiliare permanente. In tal caso su conforme parere della Commissione assunto con il voto favorevole dei due terzi almeno dei componenti, il Consiglio delibererà con un'unica votazione complessiva.

5. Il Sindaco dovrà curare che ai regolamenti venga data idonea pubblicità affinché gli stessi possano essere effettivamente conosciuti da tutti gli interessati.

6. Il Segretario dell'Ente è responsabile della tenuta di un'apposita raccolta contenente tutti i regolamenti vigenti nel Comune.

7. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

CAPO III

Giunta Comunale

Art. 29

Composizione, Presidenza e Nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari a 7.

2. Il Sindaco, con proprio decreto, provvede:

a) a determinare, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1, il numero degli Assessori componenti la Giunta Comunale;

b) alla nomina degli assessori, individuando tra gli Assessori che sono anche componenti del Consiglio quello

cui vengono conferite le funzioni di Vice-Sindaco.

3. I provvedimenti di nomina sono accompagnati da un curriculum che documenti l'esperienza tecnica e professionale del nominato.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima seduta consiliare successiva alla elezione.

Art. 30

Assessori non facenti parte del Consiglio

1. Possono essere eletti alla carica di Assessore in numero non superiore alla metà degli Assessori da cui la Giunta è composta, cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.

Art. 31

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 32

Durata in carica

1. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica sino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 33

Cessazione singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.

3. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità o incompatibilità.

4. Il Sindaco può con proprio motivato provvedimento, disporre la revoca dei singoli Assessori.

5. Il Sindaco provvede tempestivamente alle necessarie sostituzioni

6. Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di presentazione della mozione di sfiducia copia della stessa viene, d'ufficio ed entro tre giorni dalla presentazione, notificata a tutti i Consiglieri che non l'abbiano sottoscritta.

Art. 35

Organizzazione della Giunta - Delegazioni

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite, deve essere partecipata al Prefetto nei casi e per gli effetti disciplinati dall'art. 38 della legge n. 142 del 1990 e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti dei loro Assessorati a norma del precedente comma 3 e del comma 6 dell'art. 40 del presente Statuto.

Art. 36

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La Giunta si riunisce, salvo diversa decisione, in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
4. Ai componenti della Giunta si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 37

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 38

Attività propositiva

1. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre in collaborazione con le competenti commissioni Consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) sottoporre, in generale, al Consiglio tutti gli atti di competenza dello stesso unitamente ad una propria motivata proposta.

Art. 39

Attività esecutiva

1. Spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, che non rientrino nella competenza di altri organi.

2. Spetta anche alla Giunta ,oltre a quanto stabilito dall'art. 35 della legge n. 142/90 come modificato e integrato dalla legge n. 81/93 e n. 127/97, l'approvazione del Piano esecutivo di gestione e delle relative variazioni.

Art. 40

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi le deliberazioni della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO IV

Sindaco

Art. 41

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, è Capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Il Sindaco che ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. E' peraltro consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 42

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a tal fine, subito dopo l'insediamento invita i consiglieri a presentare ,entro il termine giorni venti, proposte e indicazioni per la definizione delle linee programmatiche di cui al comma precedente.

3. Il Sindaco, preso atto delle eventuali proposte presentate dai consiglieri, adotta le linee programmatiche di mandato, trasmettendole al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.

4. Prima della votazione definitiva ciascun consigliere comunale può chiedere che vengano poste in votazione le proposte di modifica alle linee programmatiche dallo stesso presentate e non accolte.

5. Annualmente il Consiglio procede alla verifica delle linee programmatiche contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Sindaco presenta all'organo consiliare una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sottoponendole alla discussione del Consiglio.

Art. 43

Vice - Sindaco

1. Il Vice-Sindaco svolge le funzioni di sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del sindaco.

2. Il Vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, c. 4 bis, legge 19.3.1990, n.55, e successive modifiche. come sostituito dall'art.1,c.4, legge 13.12.99 n.475.

Art. 44

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Egli garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio.

2. In particolare spetta al Sindaco:

- a) convocare e presiedere la Giunta Comunale;
- b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune e riferirne al Consiglio;
- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, e all'esecuzione degli atti; impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi; in caso di inerzia e di comportamenti difforni dalle deliberazioni del Consiglio, il Sindaco attiva i procedimenti di cui all'articolo 82 commi 3 e 4 del presente Statuto;
- d) approvare con proprio atto le nomine dei messi notificatori;
- e) rappresentare il Comune nell'assemblea dei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi.
Egli può nominare, per detta incombenza un proprio delegato, sia questi Consigliere, Assessore o Assessore non Consigliere, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva; nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
- f) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 27 della legge n. 142 del 1990;
- g) comunicare al Consiglio la sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari o revocati dal Sindaco stesso o cessati dall'Ufficio per altra causa;
- h) vietare l'esibizione degli atti dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 62, comma 1;
- i) rappresentare il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuovere davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti esecutivi e cautelativi e le azioni possessorie;
- j) indire la conferenza dei servizi;
- k) indire i referendum comunali;
- l) provvedere all'osservanza dei regolamenti;
- m) rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
- n) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi prestabiliti dal Consiglio, salvo che la legge non riservi la competenza al Consiglio.

3. Il Sindaco provvede, inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti in conformità a quanto stabilito dall'art.36, comma 3, della legge n. 142/90 come sostituito dall'art.11, comma 12, della legge n. 265/99.

Art. 45

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Il Sindaco può delegare compiti specifici a singoli Consiglieri Comunali, i quali saranno responsabili dell'attività delegata ai sensi del comma 6 del presente articolo. Non sono in ogni caso consentite deleghe generali o per materia ai consiglieri. Resta, in ogni caso, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 6, seconda parte, della legge n. 142 del 1990.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto all'art. 35 comma 3 del presente Statuto.

Art. 46

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

Art. 47

Rappresentanti del Comune in enti ed organismi vari

1. I rappresentanti del Comune in enti ed organismi, di cui all'art. 44 ,comma 2 lett. n), devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nonché dei requisiti di esperienza amministrativa e competenza specifica e di eventuali requisiti previsti da specifiche normative.

2. Sono tenuti a riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta, in ordine al proprio mandato, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'esercizio del mandato stesso.

3. I rappresentanti del Comune in enti ed organismi nominati direttamente dal Consiglio comunale sono tenuti a riferire periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività svolta.

Il Presidente del Consiglio riferisce al Consiglio stesso nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Il Governo dei Giovani

Art. 48

Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani.

1. Nell'ambito degli istituti di partecipazione e di decentramento sono istituiti il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani.

2. A tali organi si applicano, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo ed in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale, per il Sindaco e per la Giunta Comunale di Aulla.

Art. 49

Il Consiglio Comunale dei Giovani.

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale.

2. I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica un anno e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.

3. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti il Consiglio Comunale dei Giovani.

4. Un apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e detta le norme per l'attuazione delle previsioni contenute nel presente Capo.

Art. 50

Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani.

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei giovani di Aulla, determina l'indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.

2. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell'art. 34 della Legge 08.06.1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 16 della Legge 25.03.1993, n. 81, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani.

3. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- a) politica ambientale;
- b) sport;
- c) tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- d) cultura e spettacolo;
- e) pubblica istruzione;
- f) assistenza ai giovani ed agli anziani;
- g) rapporti con l'UNICEF.

4. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani, sia per le spese correnti sia per gli investimenti.

5. Il Consiglio Comunale dei Giovani esercita funzioni consultive, propositive e di controllo:

- a) esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli Organi del Comune, il Segretario od i Dirigenti ritengano di dover sottoporre alla sua attenzione;
- b) esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 1, mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio dovranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali;
- c) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli uffici comunali nell'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.

6. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani, che si tengono nell'aula consiliare del Comune, sono pubbliche ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

7. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

8. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario Comunale o da un suo delegato.

9. Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 51

Il Sindaco dei Giovani.

1. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle Scuole elementari e delle scuole medie inferiori del Comune, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune, tramite ballottaggio tra i due candidati, frequentanti le scuole medie inferiori del Comune, che hanno ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani.

2. Il ballottaggio previsto al comma 1 si tiene la domenica successiva a quella nella quale si tengono le elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani.

3. Il candidato che ha preso parte al ballottaggio, ma non è stato eletto Sindaco assume le funzioni di Consigliere Anziano del Consiglio Comunale dei Giovani e presiede lo stesso in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Giovani.

4. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Giovani presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di bene e fedelmente adempiere ai propri compiti ed ai propri doveri.

5. Il Sindaco dei Giovani nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità indossa un tricolore.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.

Art. 52

Competenze del Sindaco dei Giovani.

1. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani ad ogni effetto.

2. Spetta al Sindaco dei Giovani:

a) nominare la Giunta Comunale dei Giovani, in conformità a quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 47;

b) convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani, fissando l'o.d.g., determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare le prerogative dei Consiglieri e degli Assessori e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

c) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;

d) assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale dei Giovani ed alla Giunta Comunale dei Giovani;

e) svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune;

f) curare i rapporti con le autorità cittadine.

3. Il Sindaco dei Giovani è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei Giovani, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei Giovani o il Sindaco del Comune.

4. Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario Comunale.

5. Il Sindaco dei Giovani cura che le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione.

6. Il Sindaco dei Giovani riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani o a quelle della Giunta Comunale dei Giovani, nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.

Art. 53

La Giunta Comunale dei Giovani

1. La Giunta Comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede e da n. 6 Assessori, nominati dal Sindaco dei Giovani.

2. Il Sindaco dei Giovani può scegliere gli Assessori dei Giovani, in numero non superiore a tre, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale dei Giovani e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere dei giovani.

3. Della nomina dei componenti della Giunta il Sindaco dei Giovani dà comunicazione al Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali relativi al Governo dei Giovani. Il Consiglio Comunale dei Giovani discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali relativi al Governo dei Giovani.

4. Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi.

5. Non possono far parte della Giunta Comunale dei Giovani i parenti fino al terzo grado del Sindaco dei Giovani.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri dei Giovani spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

7. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Giovani idoneo locale all'interno del Palazzo Comunale e a fornire i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali.

8. Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei Giovani, il quale potrà ricevervi i giovani che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 54

Competenze della Giunta Comunale dei Giovani.

1. La Giunta Comunale dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta Comunale dei Giovani spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.
3. La Giunta Comunale dei Giovani compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei Giovani e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Giovani.
4. La Giunta Comunale dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei Giovani.
5. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Giovani riferisce al Consiglio Comunale dei Giovani sulla propria attività.

CAPO II

Forme di partecipazione

Art. 55

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla elezione del Sindaco nomina una Commissione consiliare con il compito di garantire l'esercizio del diritto di partecipazione, di informazione e di accesso alla vita del Comune.

Art. 56

Libere forme associative - Consulte

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative senza scopo di lucro, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile e dei diritti umani e civili, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini, ne promuove la costituzione ed il potenziamento.
2. Il Sindaco è autorizzato, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni secondo i criteri e le modalità previste da un regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990.
3. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.
4. Il Comune promuove l'istituzione di Consulte, nel numero e nell'oggetto stabiliti dal regolamento, costituite dai rappresentanti delle diverse associazioni operanti nei settori interessati.
5. Le Consulte collaborano con le competenti Commissioni Consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta.
6. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta Comunale, all'atto della impostazione dei bilanci annuali e pluriennali del programma degli investimenti, e sul rendiconto dell'esercizio.
7. Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare, richiede il parere della Consulta competente prima della

presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi dei cittadini, che i suddetti organismi direttamente tutelano.

8. Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle Consulte nella quale il Sindaco relaziona sullo stato dell'attività svolta nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. Le Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

9. Il Sindaco assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

10. Le consulte possono usufruire dei vantaggi previsti dai comma 2 e 3 del presente articolo.

Art. 57

Gestione dei servizi a domanda individuale

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali Asili Nido e Scuole Materne, Impianti Sportivi, Culturali, Ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitato di gestione, secondo le norme del regolamento, che adottato dal Comitato e approvato dal Consiglio Comunale, ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 58

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione esprimono il proprio parere su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 59

Comitati di quartiere o di frazione

1. Il Comune promuove la nomina di Comitati di quartiere o di frazione per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.

2. I singoli Comitati di quartiere o di frazione sono previamente sentiti dall'Amministrazione Comunale intorno a questioni che direttamente li riguardano. Possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi degli artt. 61, 62, 63 e 64 del presente Statuto.

3. Il regolamento di cui al comma 1 prevede il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art. 60

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la consultazione preventiva anche su loro richiesta, di particolari categorie di cittadini individuabili, attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

3. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

4. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'adozione di strumenti urbanistici, dei piani commerciali e di piani urbani del traffico, nonché, dell'esecuzione di opere pubbliche che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio comunale. In tali ipotesi, è assicurata la partecipazione alla consultazione dei soggetti per i quali i suddetti interventi rivestono uno specifico e rilevante interesse.

Art. 61

Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze scritte al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze, su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle istanze, trasmettendole all'organo collegiale per l'esame, entro giorni 30 dalla presentazione.

3. La risposta, sulle base della decisione degli organi suddetti, è data per iscritto dal Sindaco entro il termine massimo di 90 giorni, con le modalità stabilite dal regolamento, garantendo, in ogni caso, idonee forme di pubblicità.

Art. 62

Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio o alla Giunta Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione Consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni, trasmettendole al Consiglio o alla Giunta Comunale per l'esame, entro giorni 60 dalla presentazione.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione, introducendo misure idonee a garantire il rispetto del termine indicato al comma 2.

Art. 63

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta, salvo sia presentata da Comitati di quartiere o di frazione, deve essere sottoscritta da almeno n.150 cittadini.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dai competenti uffici comunali.

Art. 64

Procedura per l'approvazione dell'iniziativa

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 90 giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa, corredata dai pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142 del 1990 entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al comma 2, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 65

Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare un corretto rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali

2. Si fa luogo al referendum:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno un decimo dei cittadini elettori.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Hanno diritto di partecipare ai Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del Referendum nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 2, decide, entro 30 giorni dalla sua presentazione, una commissione di garanti composta da non più di 6 Membri, istituita a norma di Regolamento.

Art. 66

Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del Referendum e cura che allo stesso venga data idonea pubblicità.

2. In caso di esito negativo non può essere riproposto lo stesso referendum prima che siano trascorsi tre anni.

3. In caso di esito favorevole di un referendum abrogativo, l'organo competente è tenuto ad adottare, entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione dell'esito gli atti necessari a garantire il rispetto del risultato della consultazione referendaria.

4. In caso di esito positivo di un referendum consultivo, il Sindaco è tenuto ad assumere i provvedimenti necessari affinché il provvedimento adottando sia conforme all'esito della consultazione.

5. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 67

Principi sul procedimento amministrativo

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa, gli organi del Comune e i dipendenti sono tenuti a rispettare i fini indicati dalla legge e ad ispirarsi a criteri di economicità, efficacia e pubblicità assicurando la partecipazione dei cittadini in conformità a quanto disposto dalla legge sul procedimento amministrativo, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. I soggetti incisi da atti di competenza dei dirigenti possono presentare entro 30 giorni ricorso gerarchico al Sindaco, il quale decide entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso, su parere conforme del Segretario generale.

CAPO IV

Diritto di accesso e di informazione

Art. 68

Pubblicità degli atti.

1. Tutti gli atti della Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7 dell'articolo successivo, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve comunque garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini un esemplare della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana, del presente Statuto, le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Toscana e dei Regolamenti Comunali.

Presso lo stesso ufficio è tenuto altresì l'elenco, periodicamente aggiornato, delle deliberazioni assunte dagli organi comunali.

Art. 69

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di accedere, in generale, alle informazioni di cui sia in possesso l'Amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con lo svolgimento del normale lavoro degli uffici.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente.

5. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

7. Il regolamento si occupa, altresì, di:

a) individuare, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti, nel rispetto degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 07.08.1990, n.241;

b) dettare le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicurare agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle Associazioni il diritto di accedere alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

8. Le Aziende e gli Enti dipendenti del Comune hanno l'obbligo informare la loro attività a tali principi.

CAPO V

Il Difensore Civico

Art. 70

Istituzione

1. E' istituito nel comune l'Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi

del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Per l'esplicazione delle funzioni del presente Capo, il Comune, ove ne ricorrano le condizioni, potrà stipulare, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990, apposita Convenzione con uno o più Comuni, con la Comunità Montana o con la Provincia.

Art. 71

Attribuzioni

1. Spetta Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di Associazioni regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti ed Aziende dipendenti.

2. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

3. Il Difensore Civico può, inoltre, intervenire di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 24 della Legge n. 241 del 1990. Il Difensore Civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

6. Il Funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

8. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

9. Esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio quando almeno un quinto dei consiglieri ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio per i casi e con le modalità previste dai commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n., 127/97.

Art. 72

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune di Aulla.

5. Il Difensore Civico giura davanti al Consiglio Comunale prima di assumere l'incarico secondo la formula dell'art. 11 del DPR 10.01.1957, n. 3.

Art. 73

Durata in carica - Decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. I Poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio da parte del Consiglio Comunale, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.
4. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 74

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
3. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco.

Art. 75

Mezzi del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, del personale del Comune.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure avviate dal vigente ordinamento.
4. Al Difensore Civico compete una indennità di carica corrispondente ad $\frac{1}{4}$ di quella stabilita per il Sindaco.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA`

Art. 76

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'esercizio delle funzioni tributarie il Comune uniforma la propria azione a criteri di progressività.
5. Nella gestione del patrimonio comunale non destinato all'uso pubblico generale devono essere tenuti presenti i principi di produttività e redditività dello stesso.

Art. 77

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 78

Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza di cassa, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 79

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 80, commi 3 e 5 del presente Statuto.

Art. 80

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità del disposto dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990. A tale scopo il Sindaco, 3 mesi prima della scadenza del mandato del precedente collegio, richiede agli ordini professionali contemplati nel suddetto articolo, una terna di nominativi da sottoporre al Consiglio Comunale.

2. I componenti del collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato.

3. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria delle gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. In particolare, il collegio:

- a) segnala al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnala aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottopone le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formula in base ad essi eventuali proposte.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio. In ogni caso, partecipano alle sedute nelle quali il Consiglio è chiamato ad esaminare il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le proposte presentate dai revisori stessi

7. Il Consiglio Comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

8. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

9. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti

Art. 81

Controllo economico della gestione

1. I dirigenti avvalendosi dei responsabili degli uffici e dei servizi eseguono semestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti dirigenti fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo o, in mancanza di deleghe, al Sindaco; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al precedente comma 2, redige semestralmente per il Consiglio ed il collegio dei revisori dei conti la situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto di competenza, sia in conto residui, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del DL 01.07.1986, n. 318, convertito nella Legge 09.08.1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
5. Nell'ambito dei servizi pubblici a domanda individuale è compito del Comune introdurre idonei strumenti per il controllo di gestione.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Uffici e personale

Art. 82

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai dirigenti.
2. L'organizzazione del Comune mira a conseguire la funzionalità e l'economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 83

Controllo interno

1. Il Comune per la migliore cura degli obiettivi perseguiti e nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione adotta metodi di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
2. A tal fine il Comune istituisce il Nucleo di valutazione e Controllo strategico con il compito di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico supporta inoltre l'organo di indirizzo politico per la valutazione dei dirigenti sul conseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica ai quali riferisce in via riservata sulle risultanze delle analisi effettuate. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la composizione del Nucleo e l'esercizio delle relative funzioni secondo i principi di obiettività ed imparzialità.
5. Il Comune provvede altresì ad istituire il Controllo di gestione con il compito di verificare l'efficacia,

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e ricavi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina funzioni e ruolo del controllo di gestione.

Art. 84

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario generale titolare, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto da apposito albo. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

2. Il segretario svolge le seguenti funzioni:

a) collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei singoli consiglieri e degli uffici e servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipazione alle riunioni del Consiglio e della Giunta di cui ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente ai rispettivi presidenti;

c) assiste gli organi di governo dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza;

d) eroga i contratti dell'Ente;

e) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 85

Vice Segretario

1. Il Comune ha un vice-segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 85 bis

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.

4. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.

5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo del Sindaco o Assessore delegato.

6. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta del Direttore Generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

7. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.

8. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 86

Verifica dei risultati

1. All'inizio di ogni anno i dirigenti di settore presentano al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. I risultati sono verificati mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti.
3. Sono accertate la corretta ed economica gestione delle risorse impiegate, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. La relazione costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale.
5. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità stabilite dal Sindaco, periodici consuntivi delle attività svolte.

Art. 87

Incarichi a tempo determinato

1. La Giunta, sulla base dei criteri generali e delle modalità fissati dal Consiglio, può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con debita motivazione, di diritto privato, i posti di responsabili di servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.
2. Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha la durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.
3. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Art. 88

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma e comunque non dovrà eccedere i tre anni, salvo proroga da concedersi con atto motivato del Consiglio Comunale;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

TITOLO VI RESPONSABILITA` DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

Art. 89

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, secondo le disposizioni di legge.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio, che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità o la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 90

Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo e per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per Statuto o per regolamento.

Art. 91

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione.

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 92

Forme di collaborazione - Convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune incrementa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di Consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio

Comunale, su proposta della Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità Montana e con gli altri Enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 93

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni, con la Provincia e con altri enti pubblici, quando a ciò siano autorizzati, un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali dall'art. 23 della legge n. 142 del 1990, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti consorziati, degli atti fondamentali del Consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. f) del presente Statuto, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 94

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Comunità Montana e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Comune è impegnato a ricorrere alle procedure previste dall'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e dall'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

2. Nel caso degli accordi di programma, l'iniziativa del Sindaco deve essere preceduta da apposita deliberazione di intenti del Consiglio Comunale.